

Dott. Francesco Ferri de Lazara
Dott. Enrico Grigolin
Avv. Filippo Lo Presti

Avv. Vincenza Valeria Cicero

Avv. Erika Cacciatore
of counsel

Dott. Tommaso Gazzea
Dott.ssa Hillary Romanato
Avv. Silvia Segato
Avv. Silvia Mazzaro
Dott.ssa Francesca Sturba
Avv. Monica Fiammetta Grazian
Avv. Giulia Bassanini
Rag. Monica Massironi

Padova, 28 giugno 2021
Spett.li
Sig.ri Clienti

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 08/2021

Oggetto: “ASSEGNO UNICO: A CHI SPETTA E COME RICHIEDERLO”

Gent. Cliente,

con il messaggio n. 2371 del 22 giugno del 2021, l'INPS ha dato concreta attuazione alla misura dell'assegno unico temporaneo (c.d. assegno ponte) prevista dal D.L. 79/2021, definendo le modalità e le regole per la presentazione delle domande oltre che le tempistiche dell'erogazione. Si tratta di un aiuto economico avente l'obiettivo di sostenere la genitorialità e la natalità tramite l'erogazione di un importo mensile (determinato in base a vari parametri) ai lavoratori autonomi e cittadini disoccupati che non finora non avevano diritto all' Assegno per il Nucleo Familiare (ANF).

A CHI SPETTA

L'assegno unico temporaneo è erogato in presenza di figli di età inferiore a 18 anni, anche adottati ed in affidò preadottivo, ai nuclei familiari che non hanno diritto gli assegni per il nucleo familiare, a condizione che il richiedente sia in possesso di TUTTI i seguenti requisiti:

- **Cittadinanza italiana** o di uno stato membro dell'Unione Europea, o suo familiare, titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- Assoggettamento al **pagamento dell'imposta sul reddito in Italia**;

- **Residenza e domicilio in Italia** con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
- **Residenza in Italia da almeno due anni**, anche non continuativi, ovvero titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- **Possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)** in corso di validità, calcolato secondo la tabella di cui all'art. 2 del citato D.L. 79/2021.

QUANTO SPETTA

L'importo mensile spettante al nucleo familiare viene calcolato secondo la tabella 2 del D.L. 79/2021, recante indicazione sui livelli ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio a carico. In particolare, è prevista:

- una **soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro**, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,50 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con 1 o 2 figli, ovvero a 217,80 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
- una **soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro**, oltre la quale la misura non spetta.

Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo familiare.

COME RICHIEDERLO

La domanda per usufruire dell'Assegno Temporaneo deve essere presentata mediante procedura telematica, dal genitore richiedente **dal 1° luglio 2021** ed entro e non oltre il 31 dicembre 2021, una volta per ciascun figlio.

La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:

- **portale web**, utilizzando l'apposito servizio dedicato creato nel sito www.inps.it, se in possesso del codice PIN rilasciato dall'istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure SPID di livello 2 o superiore o una carta di Identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CSN);
- **Contact Center Integrato**, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori telefonici);
- **Istituti di patronato / CAF**, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

TEMPISTICHE DI EROGAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'erogazione del sussidio avverrà a seconda della data di presentazione della domanda. In particolare, pertanto il contributo mensile inizierà ad essere erogato:

- **da luglio 2021 per le domande presentate entro il 30 settembre 2021;**
- **dal mese di presentazione della domanda** per le domande presentate successivamente il 30 settembre ma comunque entro e non oltre il 31/12/2021.

COMPATIBILITÀ CON ALTRE MISURE ED ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Per completezza, si segnala la compatibilità di tale misura di sostegno con:

- il **reddito di cittadinanza** e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore di figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.
- **l'assegno ai nuclei familiari** con almeno tre figli minori;
- **l'assegno di natalità**;
- **il premio alla nascita**;
- **le detrazioni fiscali**;
- **gli assegni familiari** spettanti a coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni ed i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi.

In caso di **separazione legale ed effettiva** o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza d'accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e con l'occasione porgiamo i migliori saluti.



(CA)